



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Roma, 10 giugno 2009

Protocollo: **81797**

Rif.

Allegati:

Agli Operatori
Alle Associazioni di categoria
Agli Spedizionieri doganali
All' Unione Italiana delle Camere
di Commercio Industria
Agricoltura e Artigianato
Piazza Sallustio ,21
Roma (Fax 06 78052346)
Alla Camera di Commercio
Internazionale
Via XX settembre , n. 5
Roma (fax 06 4882677)

Oggetto: Prosciutti marchiati codice di restituzione 02019819100

Questo Servizio , nella sua veste di organismo pagatore delle restituzioni FEAGA, sulla base delle disposizioni comunitarie vigenti, eroga le restituzioni all'esportazione per diversi prodotti agricoli , tra i quali i prosciutti marchiati di cui al codice di restituzione 021019819100 e i prosciutti non marchiati di cui al codice di restituzione 021019819300.

Recentemente è stato rilevato, dall'esame delle istanze di restituzione in carico al SAISA, che , in alcune circostanze, un esportatore dichiara una partita di prosciutti crudi, forniti di marchio del Consorzio competente, con la nomenclatura dei prosciutti non marchiati ed esibisca un titolo AGREX ugualmente riferito a prosciutti non marchiati, ovviamente senza essere in possesso della certificazione di marchiatura.

Tale eventualità concerne sia la sfera di competenza degli uffici doganali che espletano le formalità di esportazione, che quella del SAISA il quale dovrà attribuire la giusta aliquota di restituzione (nel caso di specifica richiesta da parte dell'esportatore), dal momento che i prodotti sono classificabili, dal punto di vista delle restituzioni, in una diversa nomenclatura (02101981 codice di restituzione 9300 per i prosciutti non marchiati e codice di restituzione 9100 per i prosciutti marchiati). In tal senso si precisa che, allo stato, la normativa comunitaria afferente la fissazione delle aliquote di restituzione prevede **per entrambe i prodotti citati il medesimo tasso di restituzione.**

SERVIZIO AUTONOMO INTERVENTI SETTORE AGRICOLO
Ufficio del Direttore

00143 Roma, Via M. Carucci 71 – Telefono +39 065024..... – Fax +39 0650244105- e-mail: saisa.liquidazioni@agenziadogane.it

Questo Servizio valutata attentamente la questione ritiene ,in primo luogo, che la certificazione di marchiatura prevista per il codice di restituzione 021019819100, sia elemento richiesto solo per accedere ad un'aliquota di restituzione particolare; infatti la nota 2 del Reg. Ce 1344/08 che descrive la nomenclatura dei prodotti agricoli con restituzione (e che aggiorna il Reg. Ce 3846/87) recita “*Sono ammessi al beneficio di queste restituzioni solo i prodotti la cui denominazione è certificata.....*”; risulta evidente che alla certificazione *de quo* non possono essere attribuite altre valenze, come la tutela del consumatore e altro, dal momento che tali requisiti sono garantiti dalla presenza del marchio a fuoco, la cui apposizione è consentita in base ad una regolamentazione ed un controllo del Consorzio competente del prosciutto.

Tutto ciò premesso, questo Servizio ritiene che , per le operazioni di esportazione con richiesta di restituzione FEAGA di prosciutto crudo (codice di restituzione 021019819100), in presenza di aliquota identica per i due prodotti, sia ammissibile la concessione della restituzione, nell'ipotesi in cui gli operatori/esportatori presentino tutta la documentazione congruente con la merce dichiarata, cioè prosciutto marchiato, producendo il titolo *agrex* per tale prodotto, ma con l'esibizione del solo certificato del Consorzio competente, rilasciato alla produzione, che attesti la denominazione del prosciutto e di una apposita dichiarazione, resa dall'esportatore, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 da cui si evinca che l'operazione doganale di esportazione effettuata si riferisca a prosciutti compresi nella certificazione rilasciata dal Consorzio coinvolto e competente per i prodotti suindicati. Tale dichiarazione sarà allegata alla bolletta di esportazione, con specifica annotazione nel campo 44 degli estremi del certificato di cui sopra.

Si rappresenta che gli uffici doganali avranno cura di verificare in sede di controllo documentale o di eventuale controllo fisico che i prosciutti in argomento siano provvisti del suddetto certificato di marchiatura e della predetta dichiarazione resa dall'operatore.

Nel caso di controlli fisici ai sensi del Reg. Ce 1276/08 la verifica dovrà essere espressamente annotata nella casella (controllo qualitativo) della check list predisposta per questa tipologia di controlli. Qualora dall'accertamento risultino anomalie ,rispetto a quanto dichiarato, sulla lista di controllo dovrà essere apposta la seguente annotazione:

“Requisiti in materia di certificazione di marchiatura di cui al Reg.Cee 3846/87 e successive modifiche non soddisfatti”.

Si ribadisce che tale disposizione avrà efficacia fino a quando le aliquote di restituzione per i prosciutti marchiati e non marchiati avranno il medesimo importo.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Il Direttore del SAISA

Dott. Roberto Chiara

A handwritten signature in black ink, reading "Roberto Chiara". The signature is written in a cursive style with a large initial 'R' and a long, sweeping tail.